

TITOLO VII
L'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO
Art. 175
(*Regolamento interno*)

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, il proprio Regolamento interno e le relative modifiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 2.
2. Le proposte di cui al comma 1 possono essere presentate da singoli Consiglieri, dall'Ufficio di Presidenza, nonché, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), dalla Giunta per il Regolamento¹.
3. Le proposte di cui al comma 1, redatte in articoli corredati delle disposizioni finali e transitorie eventualmente necessarie e accompagnate da una relazione illustrativa, sono presentate alla Presidenza del Consiglio e contrassegnate con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura.
4. Per l'esame delle proposte di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata per i progetti di legge regionale.
5. Le proposte di cui al comma 2, dopo l'esame referente della Giunta per il Regolamento, sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, la quale, in sede di votazione finale, delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 21 dello Statuto.
6. Il testo delle modifiche, nonché delle eventuali disposizioni finali e transitorie, dopo la votazione finale da parte del Consiglio, è pubblicato, con l'indicazione della data e del numero della seduta di approvazione finale, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le modifiche, salvo diversa disposizione del Consiglio, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

¹ TITOLO VII
L'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO
Art. 16
(*Regolamento interno*)

(Costituzione, composizione e competenze della Giunta per il Regolamento)

1. La Giunta per il Regolamento è composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, e da un Consigliere per ciascun gruppo consiliare, il cui nominativo è comunicato dal Presidente del gruppo di appartenenza. Ogni componente diverso dal Presidente dispone di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo di appartenenza. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Vicepresidenti del Consiglio.
2. Il Presidente, non appena pervenute le designazioni da parte dei 9 gruppi consiliari, comunica al Consiglio la composizione della Giunta per il Regolamento.
3. Spetta alla Giunta per il Regolamento:
 - a) riferire all'Assemblea sulle proposte di modifica del presente Regolamento presentate ai sensi dell'articolo 175, nonché proporre all'Assemblea quelle modifiche che l'esperienza dimostri necessarie;
 - b) esprimere, su richiesta del Presidente del Consiglio, pareri in ordine all'interpretazione del presente Regolamento;
 - c) esprimere, su richiesta del Presidente del Consiglio, pareri in ordine alle questioni di competenza insorte fra le Commissioni nei casi di cui all'articolo 32.